

Aggiornamento regolamento di polizia rurale

approvato con Delibera Consiglio Comunale n° 29 del.13-6-2013.

Proposta di modifica e integrazione "Taglio dei boschi"

INDICE

CAPO I°- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della Polizia Rurale**
- Art.2 Oggetto del Regolamento**
- Art.3 Disciplina della Polizia Rurale**
- Art.4 Organi preposti all'espletamento del servizio**
- Art.5 Provvedimenti di Polizia Rurale**
- Art.6 Autorizzazioni di Polizia Rurale**

CAPO II°- DELLE ACQUE E CANALI

- Art.7 Utilizzo acque provenienti da acquedotto pubblico**
- Art.8 Uso impianti di irrigazione**
- Art.9 Pozzi per l'irrigazione**
- Art.10 Deflusso delle acque**
- Art.11 Manutenzione e ripulitura dei fossi**

CAPO III DELLE STRADE E DEI TERRENI

- Art.12 Manutenzione di strade**
- Art.13 Transito sulle strade**
- Art.14 Terreni circostanti le borgate**
- Art. 15 Movimenti di Terra**
- Art.16 Lavorazione terreni (modificato)**
- Art.17 Divieto ai mezzi fuoristrada**

CAPO IV° FUOCHI

- Art.18 Prevenzione incendi- Divieti e Prescrizioni**
- Art.19 Spegnimento incendi**

CAPO V TRATTAMENTI FITOSANITARI E USO FERTILIZZANTI

- Art.20 Trattamenti fitosanitari , uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti**
- Art.21 Uso Fertilizzanti**
- Art. 22 Accumuli temporanei di materiale organico**

CAPO VI° PIANTE E ANIMALI

- Art.23 Tutela degli alberi ed abbattimento delle piante lungo le strade**
- Art.24 Distanze per nuovi impianti di alberi**
- Art.25 Difesa contro le malattie delle piante**
- Art.26 Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante**

Art.27 Taglio di Boschi

Art 28 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art.29 Protezione della fauna selvatica

CAPO VII° IGIENE E SALUTE PUBBLICA

ART.30 Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica

Art.31 Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

Art.32 Disposizioni in materia di custodia di animali

CAPO VIII PASCOLO

Art.33 Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

Art.34 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Art.35 Percorrenza di strade pubbliche con animali

CAPO IX CAMPEGGIO

Art.36 Modalità

CAPO X SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.37 Disposizioni di carattere generale

Art.38 Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con ordinanza sindacale

Art.39 Proventi

Art. 40 Ricorso

Art.41 Entrata in vigore

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Disciplina della Polizia Rurale

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il Territorio del Comune di Calci, ed ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse, con lo sviluppo dell'agricoltura e con la tutela dell'ambiente.

ART. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il servizio di polizia rurale è diretto ad assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessa l'attività agricola, le pratiche di gestione del suolo rurale, la salvaguardia ambientale e la vita sociale delle campagne.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti. In particolare per i terreni compresi all'interno delle aree protette così come identificate nello strumento urbanistico vigente si rinvia al Regolamento ANPIL approvato con delibera n.99 del 4.11.05.

ART.3 Disciplina della polizia rurale

1. Le norme del presente regolamento si applicano su tutto il territorio comunale posto all'esterno del perimetro del centro abitato, come delimitato dallo strumento urbanistico vigente. Alcune norme potranno avere efficacia anche nel centro abitato, in tal caso ne verrà fatta espressa menzione.

2. Sono considerate rurali e soggette a regolamento le aree destinate ad usi agricoli dalla vigente regolamentazione urbanistica dell'Ente, nonché i terreni non edificati e le pertinenze poste all'interno del centro abitato.

3. Il presente Regolamento tutela l'ambito rurale del territorio comunale e ne disciplina i comportamenti e le attività riferibili a tale ambito, al fine di salvaguardarne la convivenza civile, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente.

ART. 4 Organi preposti all'espletamento dei servizi

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Municipale. All'accertamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P.

2. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia rurale, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui al comma 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689

4. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Funzionari preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti ai rispettivi ambiti di competenza; emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo ritenute necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi

ART.5 Provvedimenti di Polizia Rurale

1. Il Sindaco provvede all'emissione delle Ordinanze per i poteri a lui conferiti dagli artt. 50 e 54 del TUEL

2. Fuori da questi casi, le Ordinanze in materia di polizia Rurale sono adottate dal Responsabile della Polizia Municipale o dal Responsabile del settore competente

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo sono finalizzati alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi e pongono in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo

4. Le Ordinanze in particolare devono contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'indicazione dell'autorità cui rivolgersi per l'impugnazione.

ART.6 Autorizzazioni di Polizia Rurale

1. I provvedimenti, il cui rilascio è previsto in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e alle seguenti condizioni:

a) il soggetto richiedente deve essere titolare del diritto che lo legittima all'utilizzazione del fondo

b) il titolo è rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi

c) Il titolare di cui al punto a, è tenuto a sollevare il Comune da qualsivoglia responsabilità verso terzi, per i danni, le molestie e le spese che dovessero derivare, direttamente o

indirettamente, dall'esercizio totale o parziale dell'attività svolta a seguito del rilascio del titolo autorizzativi

d) il titolo autorizzativo è rilasciato con riserva, da parte del Comune, di sospendere o revocare il titolo stesso qualora ne sussistano ragioni derivanti dalla tutela del pubblico interesse o dall'accertamento di abusi in atto.

2. Gli stessi principi si applicano in caso di attività soggetta a denuncia di inizio attività o comunicazione.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ACQUE E DEI CANALI

ART.7 Utilizzo acque provenienti da acquedotto

1. L'Autorità Comunale, dandone informazione, può, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica, limitare e regolamentare, con propria ordinanza, l'utilizzo delle acque provenienti dall'acquedotto pubblico sia nei territori rurali che urbani.

2. E' comunque vietato l'uso dei acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per lavare veicoli, annaffiare orti e giardini, riempire piscine e in ogni caso impiegare acqua proveniente dall'acquedotto pubblico per usi diversi da quello strettamente domestico.

ART.8 Uso impianti di irrigazione

1. I proprietari di terreni possono usare per quelle colture che riterranno opportuno, impianti di irrigazione purché abbiano ottenuto la relativa concessione di adduzione nei casi in cui sia necessaria. Nel caso di irrigazione a pioggia devono adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno agli utenti della strada

2. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, è vietato prelevare, mediante appositi impianti, l'acqua per eventuali irrigazioni dalle fontane pubbliche e comunque da acquedotti pubblici.

3. Per la realizzazione di piccoli invasi (vasche a cielo aperto, con arginature di qualsiasi altezza, o interrate), oltre al necessario titolo abilitativo edilizio, è necessario attenersi alla normativa vigente nella materia specifica.

4. il proprietario o detentore del terreno sul quale sono presenti vasche per l'irrigazione, bozzi , laghetti e specchi d'acqua, naturali o artificiali, deve aver cura che le stesse siano messe in sicurezza e segnalate.

ART. 9 – Pozzi per l'irrigazione

1. I pozzi e le cisterne devono essere autorizzati secondo quanto prevede la normativa vigente ed avere le sponde munite di parapetto di altezza minima di mt. 1,00, con sportello ermeticamente chiuso e adeguatamente segnalato. Nel caso in cui le predette operazioni non siano sufficienti a garantire la massima sicurezza, dovranno essere disposte ulteriori misure idonee.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee è disciplinata da normativa specifica. Le perforazioni debbono essere eseguite in modo da evitare la comunicazione tra falde diverse.

ART. 10 – Deflusso delle acque

1. Salvo i casi in cui l'attività sia autorizzata, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni, tubature di adduzione e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori autorizzati.

2. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
3. Fatti salvi i casi autorizzati, è vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane, pubbliche o destinate ad uso pubblico, o imbrattarle.
4. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, e' vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con cisterne o contenitori di portata superiore a 25 litri. E' vietato, altresì, attaccare alle stesse fonti, nassi, tubi in gomma o sistemi simili.
5. In caso di depurazioni in area agricola, il titolare dello scarico deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.

ART. 11 – Manutenzione e ripulitura dei fossi

1. I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, essere mantenuti ricavati, sgombri da detriti e ripuliti dalla vegetazione in modo che la sezione di scorrimento delle acque sia garantita in ogni periodo dell'anno. Entro il 31 Agosto devono risultare altresì sgombre anche dalla vegetazione erbacea. Prima di tale scadenza, se necessario, l'autorità comunale ne può ordinare l'anticipo. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 31 Agosto.
2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati nei terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al 1° comma .
3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.
4. I frontisti dei torrenti e fossi di scolo sono tenuti a proprie spese a provvedere periodicamente alla potatura delle piante di alto fusto e della vegetazione di sponda, previo ottenimento, nei casi in cui sia previsto, del nulla osta dell'autorità competente in materia di taglio.
5. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.
6. I fossi e le canalizzazioni di guardia a monte dei terrazzamenti e delle strade, presenti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso possibilmente trasversale alla pendenza del terreno, comunque con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi e canalizzazioni devono essere mantenuti efficienti.
7. L'Autorità comunale può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse o delle canalizzazioni campestri di scolo. Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni, qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona o per la necessità di potenziare la sicurezza idraulica; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

CAPO III- STRADE E TERRENI

ART. 12 - Manutenzione di strade

1. Le strade rurali, poderali, interpoderali, vicinali e vicinali di uso pubblico devono essere mantenute, a cura dei proprietari o dei frontisti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati in modo da far defluire velocemente le acque meteoriche nelle canalizzazioni esistenti per le quali ne deve essere garantita la funzionalità fino alla confluenza nei collettori principali. Le acque provenienti dalle suddette strade, per nessun motivo devono confluire sulla viabilità pubblica.

2. I proprietari sono obbligati ad aprire, almeno su uno dei due lati, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

3. In corrispondenza degli incroci, delle suddette strade con la viabilità pubblica, devono essere messi in atto dai proprietari, appositi accorgimenti per impedire afflusso di detriti sulle aree pubbliche.

4. per le finalità del presente regolamento le strade vicinali di uso pubblico sono equiparate a quelle pubbliche

ART. 13 - Transito sulle strade

1. Salve le disposizioni del Codice della Strada sulle strade comunali e vicinali è vietato:

a) il transito con trattrici cingolate che non siano munite di sovra pattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce

b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale

ART. 14 – Terreni circostanti le borgate

1. I proprietari, i conduttori ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

2. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono avere cura che i terreni incolti mantengano inalterata la capacità di regimazione idraulica e devono adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo ed in particolare di innesco di incendi.

3. I proprietari o gli aventi diritto, onde evitare la riproduzione incontrollata di animali nocivi ed insetti dannosi all'uomo, dovranno applicare alle culture agrarie tutte le tecniche necessarie ad evitare queste situazioni.

4. È fatto obbligo a tutti i possessori o detentori, in solido con i proprietari, di terreni e di giardini incolti, sia che si trovino in centro abitato, che fuori da questo ma ad una distanza inferiore a metri 100 da un'abitazione, di procedere entro il 30 Giugno di ogni anno alla pulitura dei suddetti terreni mediante falciatura o aratura o fresatura. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Giugno.

ART. 15 – Movimenti di terra

1. Tutti gli interventi sul territorio che comportano movimenti di terra ed una conseguente alterazione dell'andamento altimetrico del terreno, quali sbancamenti e/o riporti, sono soggetti alle vigenti norme in materia urbanistica.

2. Possono essere eseguiti, invece, quei movimenti di terra necessari all'uso agricolo del suolo (pantumazioni, nuove colture, regolazioni dello stato superficiale del terreno) purché non alterino i sistemi di scorrimento naturale delle acque meteoriche.

3. I proprietari dei terreni superiori alla strada dovranno impedire la caduta o tracimatura sulla strada stessa di terra o altro materiale. In caso di caduta i materiali dovranno essere immediatamente rimossi a cura dei proprietari, provvedendo, alla nuova profilatura degli argini stradali.

4. La realizzazione di nuovi percorsi carrabili, anche se destinati ai soli veicoli agricoli, è soggetta al prescritto titolo autorizzativo, secondo la normativa urbanistica vigente, per l'ottenimento della quale dovranno essere presentati i relativi progetti di sistemazione del suolo, per la pantumazione e per tutte le opere necessarie a inserire l'intervento nel paesaggio, senza alterarne le caratteristiche e limitando al massimo scavi e riporti.

ART. 16 – Lavorazioni dei terreni

1. Le lavorazioni dei terreni quali arature, scarificature e rippature devono essere eseguite in modo da evitare l'alterazione e/o la modifica dell'assetto orografico dei terreni, garantendo la corretta regimazione idraulica degli stessi. Le arature e le lavorazioni dei terreni devono mantenere un corretto assetto idraulico, garantendo l'adeguato dimensionamento delle fosse di scolo per il deflusso delle acque meteoriche o provenienti da altri fondi ed in modo da evitare l'impaludamento dei terreni.
2. Le lavorazioni su terreni inclinati devono essere eseguite nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.
3. Durante l'esecuzione di arature ed altre sistemazioni dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto non lavorata, non inferiore a metri 1,5, dalle fosse di scolo, delle acque e/o canali d'acqua nonché dalle strade e dalle aree boschive.
4. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra contenute dovranno essere specificatamente autorizzate dal Comune di Calci, in ottemperanza alle vigenti normative urbanistiche.
5. E' sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascicatura" se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" da rimuovere a lavoro concluso.

ART. 17 – Divieto ai mezzi fuoristrada

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada tranne che nelle aree a ciò destinate dal Comune.
 2. I sentieri (o mulattiera o tratturo), nonché le strade o piste forestali, come definite dal Codice della Strada, sono considerate percorsi fuori strada.
 3. Il divieto non si applica ai veicoli in servizio di soccorso, emergenza e pronto soccorso o impiegati per servizi di vigilanza
- Lo stesso divieto non si applica ai mezzi agricoli utilizzati per la lavorazione dei fondi, ai veicoli dei proprietari utilizzati per recarsi sui propri fondi e ai veicoli autorizzati.

CAPO IV FUOCHI

ART. 18 – Prevenzione incendi – Divieti e prescrizioni

1. Salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle condizioni previste dalla normativa regionale.
Inoltre:
 - a. le operazioni di abbruciamento devono essere preventivamente comunicate all'ufficio comunale competente
 - b. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;
 - c. l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento;
 - d. l'abbruciamento deve comunque essere effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dodici ridotte entro le dieci del mattino nel periodo 1-maggio 31 ottobre;
 - e. l'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;
2. A prescindere da quanto stabilito dal primo comma è sempre vietato in ogni periodo dell'anno, anche in ambito urbano, bruciare residui vegetali quando :
 - a) il fumo invade strade pubbliche o di uso pubblico;

b) l'area dove avviene l'abbruciamento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;

3. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

4. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

5. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.

6. E' comunque sempre vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi accensione di fuoco all'aperto, per la distruzione dei materiali di risulta delle operazioni agricole, durante i periodi dichiarati, dalla competente autorità, di "Rischio" o "Alta operatività".

7. Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità nei terreni agricoli prospicienti le strade pubbliche, le piazze, i centri o le singole case di abitazione, entro il 10 giugno di ogni anno, per una profondità di almeno 20 mt, dovranno essere ripuliti dalla vegetazione infestante e da qualsiasi accumulo di materiale che potrebbe costituire pericolo di incendi.

ART. 19 – Spegnimento degli incendi

1. In ragione dell'interesse pubblico prevalente, al fine di spegnere o prevenire incendi, nessuno può impedire, agli organi competenti, l'uso dell'acqua contenuta nelle proprie vasche, cisterne, piscine, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione. Nessuno può impedire agli stessi organi l'accesso o l'esercizio dell'attività tramite l'attrezzatura necessaria per interrompere o fermare l'azione del fuoco.

2. E' sempre consentito, al Sistema Regionale Antincendi Boschivi, l'uso del Fuoco "Prescritto, tattico e Controfuoco" durante le operazioni di prevenzione e spegnimento.

CAPO V TRATTAMENTI SANITARI

ART. 20 – Trattamenti fitosanitari

1) Per i prodotti fitosanitari ad azione diserbante, essiccante o geodisinfestante, si deve seguire scrupolosamente la normativa prevista dalla normativa vigente. I prodotti di cui all'art.1 devono essere usati in assenza di vento.

2) Allo scopo di controllare l'effetto "deriva", i macchinari atti alla distribuzione devono essere idonei e oggetto di manutenzioni ordinarie effettuate da personale competente dotato di specifiche attrezzature di controllo. (Taratura degli ugelli, pressione pompa irroratrice)

3) E' vietato l'uso dei prodotti di cui all'art.1 classificati (T+, T, XN, XI) entro una fascia di metri 30 da civili abitazioni, fabbricati destinati ad attività lavorative in genere, allevamenti bradi, semibradi e a stabulazione fissa. Inoltre nella successiva fascia di metri 150, la distribuzione è soggetta alla prescrizione prevista dal comma 4 art.6 della L.R. 36/99: "l'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore addetto al trattamento con cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate, che abbiano le caratteristiche di cui all'allegato 4, sia durante il trattamento che per

tutto l'intervallo di agibilità, stabilito in almeno 48 ore, salvo diversa indicazione approvata con Decreto del Ministro della Sanità e precisata in etichetta".

- 4) L'area deve essere altresì segnalata con cartelli di colore giallo, di forma triangolare, in numero tale da risultare visibili l'uno dall'altro, con la scritta: ATTENZIONE, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI IN CORSO

Sono esclusi dall'obbligo di questa prescrizione coloro che:

- sono dotati di apparecchiature con dispositivo antideriva e detta dotazione deve essere dimostrata con documentazione valida da inoltrare all'ufficio Agricoltura di questo Comune nel mese di Dicembre antecedente l'anno di impiego o quando intervengano variazioni della tipologia del macchinario.
 - Distribuiscono prodotti di cui all'art.1 su colture in atto orticole, floricole, cerealicole ed industriali di pieno campo, tramite apparecchiatura munita di barre di irroramento poste ad altezza massima dal terreno pari ad metri1.
- 5) E' vietato l'uso dei prodotti di cui all'art.1 per una fascia di metri 30 da sorgenti idriche superficiali, riprese d'acqua per usi agricoli, arginature artificiali e naturali di torrenti e laghetti adibiti al servizio antincendio boschivo.

Art. 21- Uso fertilizzanti, spandimento e stoccaggio di concimi organici e ammendanti

1. L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.
2. Nel caso di somministrazione di materia fecale animale, avicola o cunicola o di altri materiali che possono dare origine a fenomeni di maleodoranza la distribuzione deve essere seguita dall'immediato interrimento, tramite appropriate lavorazioni del terreno.

ART. 22 – Accumuli temporanei di materiali organici

1. Gli accumuli di materiale organico devono essere realizzati all'aperto e solo fuori dal centro abitato, devono avere carattere temporaneo ai fini della concimazione, devono essere tenuti bene ammassati, evitando con cura spargimenti, e ben pressati, così da ridurre al minimo le esalazioni, non devono creare pericolo di infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e devono avvenire comunque, nel rispetto delle norme vigenti.
2. Nell' accumulo temporaneo di materiale organico deve essere mantenuta la distanza di 50 metri rispetto:
 - a. ad abitazioni
 - b. a strade e confini di proprietà

c. a corsi d'acqua, a sorgenti, a pozzi d'acqua e a condutture di acqua potabile.

CAPO VI PIANTE E ANIMALI

ART. 23 – Tutela degli alberi ed abbattimento di piante lungo le strade

1. Per gli alberi di alto fusto, in particolare quelli costituenti filari o di peculiarità paesaggistica, che sono oggetto di tutela, non si può procedere ad alcuna modifica del loro stato senza il prescritto titolo abilitativo rilasciato dall'Ente competente.
2. E' vietato procedere al taglio, in assenza di autorizzazione della competente Autorità Comunale, delle essenze arboree aventi caratteristiche preminenti tali da essere classificate "monumentali".
3. Stante le suddette autorizzazioni, per tutti gli altri casi, al fine di non ostacolare la percorrenza, i proprietari dei terreni confinanti con strade e piazze pubbliche, nonché di pubblico passaggio, devono mantenere adeguatamente rifilata la vegetazione arborea ed arbustiva in modo che la stessa non sporga sull'area pubblica o di uso pubblico.
4. Quando si deve abbattere piante, alberi o rami situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada. Il lavoro deve esser effettuato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, avvalendosi eventualmente di movieri.

Art. 24 – Distanze per nuovi impianti di alberi

1. Per la piantagione di alberi dovranno osservarsi le seguenti norme:
 - per piantamenti a filare unico o pioppeti, da porsi lungo le strade, gli argini dei fiumi e torrenti, delle ripe dei canali, deve osservarsi una distanza di metri 5 (cinque), dal confine della strada, fiumi o torrenti, canali, rogge, salvo l'obbligo di osservare maggiori distanze del piantamento, che fossero imposte da leggi e regolamenti emanati dalle Autorità competenti;

ART. 25 – Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, su parere delle Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente in materia di difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

ART. 26 – Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, di denunciare alle autorità competenti la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

ART 27 – Tagli di boschi

- 1 Le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dalla competente autorità individuata nel regolamentato forestale della Regione Toscana.
- 2 Nel territorio comunale di Calci , stabilizzato con il sistema a terrazze, lunette, muri a secco di contenimento, al fine della salvaguardia statica delle pendici, in presenza di terrazzamenti, lunettamenti muretti di contenimento, non sono consentite aperture di nuove strade di esbosco, anche se temporanee, né l'uso di macchine al di fuori della viabilità già esistente.
- 3 E' sempre vietato l'uso della tecnica di esbosco tramite "strascico" sia a mano che meccanico se non attraverso l'uso di apposite canalizzazioni artificiali dette "risine" o teleferiche aeree da rimuovere a lavoro concluso.
- 4 Nelle ANPIL o aree protette di altra natura le pratiche di taglio, prima di essere autorizzate, sono sottoposte al vaglio dell'apposita commissione di gestione.

ART. 28 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente, a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, e a segnalare ogni caso sospetto.

ART. 29 – Protezione della fauna selvatica

1. E' vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.
2. Al fine di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli uccelli stessi.
3. E' fatto divieto a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di Rondine, Balestruccio e Rondone. Chiunque deve salvaguardare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo, ove possibile, alla loro tutela e protezione.
E' ammessa deroga al divieto di cui sopra solo in caso di restauri o ristrutturazioni di Fabbricati esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 Febbraio di ogni anno, previa autorizzazione delle Autorità Comunali competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

CAPO VII IGIENE E SALUTE PUBBLICA

ART. 30 - Interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute Pubblica

1. I proprietari di beni immobili, anche inutilizzati, e chiunque abbia titolo d'uso su di essi, sono tenuti ad adottare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari - munendosi di eventuali titoli abilitativi - per impedire la stabile nidificazione di animali potenzialmente dannosi per la salute pubblica, l'igiene, il decoro o la pulizia: in particolare dovrà essere impedita la formazione di nidi di piccioni e corvi in genere;
2. I suddetti interventi di manutenzione non dovranno pregiudicare, viceversa, l'annidamento e la riproduzione di animali da tutelare quali rondini, pipistrelli e gechi, necessari per contenere la popolazione di insetti.
3. Chiunque abbia titolo d'uso su un bene immobile è tenuto a eliminare tutti i ristagni idrici permanenti e temporanei che possano consentire la formazione di larve di zanzara, ovvero, nell'impossibilità di eliminarli, dovrà provvedere alla loro chiusura ermetica con coperture o reti sottili o alla disinfestazione periodica dalle larve durante la stagione di riproduzione larvale.

ART. 31 – Disposizioni in materia di igiene dei luoghi pubblici

1. Salvo quanto già previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti, le deiezioni degli animali in luoghi pubblici o privati di uso pubblico dovranno essere immediatamente rimosse dal proprietario o dal detentore dell' animale stesso.

ART. 32 – Disposizioni in materia di custodia di animali

1. la detenzione di animali di qualunque genere, sia all'interno, che all'esterno del perimetro urbano è consentita a condizione che non rechino disturbo alla quiete pubblica e siano sempre custoditi

2. in ogni caso gli allevamenti di qualunque natura debbono rispettare le condizioni prescritte dall'Autorità sanitaria o da altre Autorità competenti e conformarsi, per la loro ubicazione alle indicazioni del vigente strumento urbanistico.

3. Possono esser tenuti senza guinzaglio e museruola i cani da pastore ed i cani da caccia quando vengono utilizzati per tali mansioni. Anche in tali casi i proprietari o i detentori devono essere in grado di controllare gli animali ed impedire che rechino danno o pericolo a terzi.

Quanto proposto per gli art. 29-30-31 è già contemplato nell'art. 2 comma 2

“Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di leggi vigenti”.

CAPO VIII PASCOLO

ART.33 – Disciplina e modalità dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.

2. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito nel rispetto delle previsioni normative ed in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi confinanti o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

3. Durante il trasferimento di mandrie e greggi si dovranno adottare tutte le cautele previste dal C.d.S. e dalla normativa vigente.

4. In ogni caso, il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

ART. 34 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trovi, nei propri fondi, animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, all'Ufficio Comunale competente. La proprietà può divenire del ritrovatore, se il proprietario è sconosciuto, ai sensi degli art. 923 e seguenti del Codice Civile. Il ritrovatore può esser nominato custode dagli organi accertatori anche per il periodo necessario per acquistare la proprietà.

Art.35-Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. La circolazione di animali condotti al pascolo è consentita preferibilmente su strade locali; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.
2. Nel percorrere le strade i conduttori di armenti o greggi o moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde poter impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni e pericoli per le persone e/o danneggiamento a cose. Essi devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale ed evitare che gli animali rechino molestia ai passanti o intralcio al traffico.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
4. In caso di transito su pubblica via si dovrà provvedere, a cura dei proprietari degli animali, immediatamente dopo il passaggio, alla pulizia della sede stradale, dalle deiezioni.
5. Tutto quanto previsto ai precedenti commi vale anche per il transito dei cavalli con o senza cavaliere in sella.

CAPO IX CAMPEGGIO

ART. 36 – Campeggio

1. Il Comune può determinare, nel proprio strumento urbanistico, appositi luoghi che possono esser attrezzati per l'esercizio del campeggio e per la sistemazione di roulotte.
2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1, il campeggio nel territorio comunale è vietato

CAPO X – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 Disposizioni di carattere generale

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, o alle condizioni eventualmente previste nelle autorizzazioni rilasciate a norma del Regolamento stesso, quando non costituisca violazione di leggi o di altri regolamenti, è accertata e sanzionata secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni
2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria, è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, come di seguito esplicitato
Per le violazioni alle norme di cui al capo 2. la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 100,00 A € 400,00.
Per le violazioni alle norme di cui al capo 3. la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 80,00 A € 300,00.
Per le violazioni alle norme di cui al capo 4 la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 80,00 A € 300,00.
Per le violazioni alle norme di cui al capo 5. la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00 A € 300,00.
Per le violazioni alle norme di cui al capo 6. la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00 A € 300,00.
Per le violazioni alle norme di cui al capo 7. la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00 A € 300,00.

Per le violazioni alle norme di cui al capo 8. la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00 A € 300,00.

Per le violazioni alle norme di cui al capo 9. la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00 A € 300,00.

4. Per qualsiasi violazione è possibile procedere al sequestro amministrativo secondo la disciplina degli articoli 13 e 20 Legge 24 novembre 1981, n° 689.

5. l'organo accertatore riscontrata una o più violazioni alle norme del presente regolamento, oltre che una sanzione pecuniaria, può sempre disporre l'immediata sospensione dell'attività illecita e l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi quale sanzione accessoria. In tal caso il verbalizzante ne fa menzione nel verbale di accertamento.

Il termine per l'adempimento dell'obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della contestazione o notificazione del verbale.

Sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità

6. L'ordinanza, in caso d'urgenza o quando i Servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal termine ordinario di 30 giorni per l'adempimento dell'obbligo oggetto della sanzione accessoria rispetto al quale la stessa può derogare.

7. Chi non ottempera all'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00.

8. Quando l'obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, il verbalizzante lo comunica al Servizio competente.

9. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

ART. 38 – Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative in materia di polizia rurale con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

ART. 39 – Proventi

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune

ART.40 Ricorso

l'obbligato ha la possibilità di proporre ricorso con le modalità stabilite dalla legge 689/81 indirizzando le proprie memorie al Sindaco del Comune di Calci

ART. 41 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio *per 15 giorni consecutivi*.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.